COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **DEL**	**19** **20/07/2023**	**OGGETTO: ADESIONE ALLA COSTITUENDA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICA-PRIVATA "MESSINA ACQUE S.P.A." PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO MESSINA - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLO SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI E DI REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO.**

L'anno **duemilaventitre** , il giorno **venti** , del mese di **luglio** , alle ore **12:00** e seguenti, nel Comune di Forza d'Agrò e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le formalità di legge, si è riunito in sessione * di * convocazione in seduta **chiusa al pubblico** nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
1) Bartolone Pietro	X	
2) Brunetto Carmelo	X	
3) Chillemi Giorgio	X	
4) Ciobanasu Gabriella	X	
5) Di Cara Emanuele Giuseppe	X	
6) Gentile Carmela	X	
7) Lombardo Federico		X
8) Verzino Giulietta	X	
9) Santoro Cristina	X	
10)Smiroldo Claudio	X	
Totali	**9**	**1**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Bartolone Pietro** nella sua qualità di Presidente del Consiglio il quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Raciti Roberta**

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno

Alle ore 12:05 entra in aula il Sindaco Bruno Miliadò.

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "*Adesione alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata "Messina Acque s.p.a." per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina - Approvazione dello Statuto e dello schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto*".

Prende la parola il Presidente, il quale esprime il pensiero della maggioranza, ossia di votare contro l'approvazione della proposta, anche in considerazione di quanto accaduto in passato con la nascita dell'ATO per la gestione dei rifiuti; in più, mentre per l'ATO era prevista la gestione prevalentemente da parte dei Sindaci, ai quali veniva attribuita una quota ciascuno, in questo caso la gestione è per il 49% del privato. Aggiunge che il Comune non può comunque rimanere nella situazione odierna, in cui Siciliacque fornisce l'acqua, viene periodicamente corrisposto al Comune di Sant'Alessio il canone di depurazione, nessuno controlla i contatori, ci sono numerose perdite che vengono riparate a spese del Comune per non lasciare la gente senza acqua. Conclude dicendo che la maggioranza non è favorevole per il tipo di società che si andrebbe a creare e per i costi enormi che ci sarebbero per i cittadini di Forza d'Agrò. Dà atto che l'Ente è stato commissariato, per cui probabilmente la proposta oggetto di discussione verrà approvata dal Commissario *ad acta* in sostituzione al Consiglio Comunale, ma ritiene che fosse comunque giusto che il Consiglio prendesse posizione in merito.

Prende la parola il Consigliere Gentile, la quale, parlando anche a nome del Consigliere Verzino, dichiara di concordare con le parole del Presidente. Pone quindi l'attenzione sulle copiose perdite di acqua che generano notevoli disagi, in quanto soprattutto la sera si verifica, sempre più frequentemente, la mancanza di acqua; chiede che si possa fare maggiore informazione nei confronti dei cittadini, quantomeno per metterli nelle condizioni di essere a conoscenza di eventuali interventi in corso sulla rete idrica che determinano la mancanza di acqua.

Il Presidente risponde che purtroppo spesso gli interventi vengono fatti senza avvisare il Comune, come accaduto la penultima volta.

Accertata l'assenza di ulteriori interventi in merito, il Presidente pone in votazione la proposta.

Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:
Consiglieri presenti: 9 (nove);
Consiglieri favorevoli: nessuno;
Consiglieri astenuti: nessuno;
Consiglieri contrari: 9 (nove).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta effettuata dal Presidente;
Sentiti gli interventi in aula;
Visto l'esito della votazione effettuata;
Ad unanimità di voti contrari espressi dai Consiglieri presenti

DELIBERA

di non approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Adesione alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata "Messina Acque s.p.a." per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina - Approvazione dello Statuto e dello schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto*" che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città metropolitana di Messina

OGGETTO:ADESIONE ALLA COSTITUENDA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICA-PRIVATA "MESSINA ACQUE S.P.A." PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO MESSINA - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLO SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI E DI REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO.

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs.152/2006) disciplina in maniera organica il Servizio Idrico Integrato (SII);
- il Servizio Idrico Integrato, a norma dell'art. 141, comma 2, del D.lgs.152/2006, consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- ai sensi dell'art.142, commi 2 e 3, del D.lgs.152/2006, le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Gli Enti Locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del d.lgs.152/2006;
- ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006, comma 1 "*i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36*;
- il comma 2 dello stesso art. 147, prevede, inoltre, che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
  a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
  b) unicità della gestione;
  c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
- con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell'art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto

attiene all'A.T.I. di Messina coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Messina, ivi compreso questo Comune di Forza d'Agrò;

- ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n. 152/2006, gli Enti Locali, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- l'art. 149 bis del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*;
- l'art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006 individua nel Piano d'Ambito, la cui approvazione competente all'Ente di Governo dell'Ambito, lo strumento di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII;
- in particolare, il predetto art. 149 prevede che *"Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:*
  a) ricognizione delle infrastrutture;
  b) programma degli interventi;
  c) modello gestionale ed organizzativo;
  d) piano economico finanziario.
  a) La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
  b) Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
  c) Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
  d) *Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi".*
- il comma 3bis dell'art. 1bis del D.L n. 138/2011 prevede, tra l'altro, che le deliberazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito sono validamente assunte nei competenti organi dello stesso *"senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali"*.
- con l'art. 14 del D.L n. 115/2022, rubricato *"Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato"*, è stato previsto che *"Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo*

le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni".

CONSIDERATO

- quindi, che le attività di pianificazione e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato vengono svolte dall' ATI Messina, del quale fanno parte tutti i Comuni del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, ai quali, è stata riconosciuta la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D. Lgs n. 152/2006;
- che non avendo l'ATI Messina provveduto all'affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dall'art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, con proprio decreto n. 504 del 04/01/2023, nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima norma, ha nominato la dott.ssa Rosaria Barresi quale commissario incaricato dell'espletamento di tutte le attività utili a pervenire all'affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l'intero ATO;
- che, a tal fine, per quanto di interesse in questa sede, l'ATI Messina, con deliberazione commissariale n. 2 del 26 maggio 2023 (allegato 1), ha adottato l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006;
- che l'articolo 4 comma 2 del D. Lgs 175 del 2016 (TUSP) prevede che: "*Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*";
- che, con deliberazione n. 3 del 26 maggio 2023 (allegato 2), assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato la forma di gestione del SII da attuare nell'ATO Messina, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 201/2002;
- che la relazione ex art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 ed il PEF allegati, approvati con la predetta delibera dal Commissario, illustrano diffusamente le ragioni a fondamento della scelta della forma di gestione, nonché gli elementi caratteristici e gli indicatori di sintesi della gestione che sarà affidata mediante ricorso al partenariato pubblico/privato, con particolare riguardo all'oggetto ed alla compagine sociale della costituenda società, all'efficienza gestionale ed alla sostenibilità economico-finanziaria della scelta operata;
- che, con deliberazione n. 4 del 26 maggio 2023 (allegato 3), assunta con i poteri dell'ATI Messina, il Commissario di nomina regionale ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio (allegato 4), di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato (allegato 5), di regolamento per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista (allegato 6);

EVIDENZIATO

- che ai sensi dell'art. 149-bis, comma 1, del D. lgs. 152/2006, recante i principi in materia di affidamento del servizio, l'ente di governo dell'ambito (nella specie, come detto, il Commissario nominato per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D.L. n. 115/2022), nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs.152/2006 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- che, quindi, nel delineato contesto normativo, in capo ai singoli Comuni non residua alcun potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, essendo

ogni competenza al riguardo riservata all'ATI Messina, quale Ente di Governo dell'Ambito e, per essa, al Commissario nominato con D.P.R.S. n. 501 del 04/01/2023;

PRESO ATTO

- della forma di gestione definita dal Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi ordinariamente previsti in capo all'EGATO e dei contenuti del Piano d'Ambito, composto, come detto, dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma operativo degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo di distretto e dal piano economico finanziario e tariffario;
- che la scelta di ricorrere all'affidamento della gestione del S.I.I. dell'ATO Messina in favore di una società a capitale misto e a controllo pubblico, rientra tra quelle previste sia dalle norme di settore in materia di servizio idrico integrato (D.lgs. n.152/2006, art.149-bis) che, più in generale, dalla legislazione in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.lgs. n. 201/2011, art. 14) e di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016).

CONSIDERATO CHE

- occorre avviare le procedure propedeutiche alla costituzione della società a controllo pubblico che, previa selezione del partner privato, dovrà essere individuata quale gestore unico del SII dell'ATO Messina;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a tal fine, il Commissario incaricato, in via sostitutiva, dell'esercizio dei poteri ordinariamente spettanti all'ATI Messina, ha trasferito la bozza di statuto della Società "***MESSINACQUE S.P.A.***", lo schema di patti parasociali e lo schema di regolamento per il controllo congiunto, per la relativa approvazione da parte di tutti i Comuni ricompresi nell'ATO Messina, con esclusione dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, RACCUJA, ROCCAFIORITA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, ai fini della loro adesione alla società di gestione, in vista dell'espletamento della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di minoranza ed il conseguente perfezionamento della procedura di affidamento del servizio;

PRESO ATTO

- che per quanto emerge dalla Relazione ex art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 approvata dal Commissario e dal PEF:
  a) il capitale sociale della costituenda società mista avrà la seguente composizione: soci pubblici con quota di partecipazione pari al 51% - socio privato con quota di partecipazione pari al 49%"
  b) Il capitale sociale complessivo sarà di euro 2.000.000,00 (duemilioni), suddiviso in 2.000.000 di azioni del valore di € 1,00 euro cadauno;
  c) la quota pubblica di capitale sociale è ripartita tra i Comuni dell'ATO come di seguito indicato in base alle rispettive quote di partecipazione all'ATI Messina, riparametrate in ragione dell'assenza dei comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, RACCUJA, ROCCAFIORITA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA, nonché arrotondata all'euro per tenere conto del valore minimo di ciascuna azione pari a € 1,00 come segue:

COMUNE	% ATI	Nuove % 92 ENTI	Quota di partecipazione in "MESSINACQUE S.P.A."	Partecipazione al Capitale sociale
ACQUEDOLCI	0,884%	0,902%	0,460%	€ 9.200,59
ALCARA LI FUSI	0,319%	0,325%	0,166%	€ 3.318,88
ALI'	0,127%	-	-	€ -
ALI' TERME	0,395%	0,403%	0,206%	€ 4.111,75

ANTILLO	0,153%	-	-	€	-
BARCELLONA PDG	6,407%	6,538%	3,334%	€	66.685,05
BASICO'	0,104%	-	-	€	-
BROLO	0,897%	0,915%	0,467%	€	9.331,93
CAPIZZI	0,515%	0,526%	0,268%	€	5.361,14
CAPO D'ORLANDO	2,041%	2,082%	1,062%	€	21.239,52
CAPRI LEONE	0,695%	0,709%	0,362%	€	7.233,61
CARONIA	0,533%	0,544%	0,277%	€	5.546,94
CASALVECCHIO SICULO	0,140%	0,142%	0,073%	€	1.452,81
CASTEL DI LUCIO	0,210%	0,215%	0,109%	€	2.188,02
CASTELL'UMBERTO	0,507%	0,517%	0,264%	€	5.277,84
CASTELMOLA	0,165%	0,169%	0,086%	€	1.718,70
CASTROREALE	0,392%	0,400%	0,204%	€	4.081,32
CESARO'	0,396%	0,404%	0,206%	€	4.119,76
CONDRO'	0,074%	0,076%	0,039%	€	770,45
FALCONE	0,442%	0,451%	0,230%	€	4.603,50
FICARRA	0,241%	0,246%	0,125%	€	2.508,38
FIUMEDINISI	0,240%	0,245%	0,125%	€	2.497,17
FLORESTA	0,079%	-	-	€	-
FONDACHELLI-FANTINA	0,168%	0,171%	0,087%	€	1.745,93
FORZA D'AGRO'	0,135%	0,138%	0,070%	€	1.406,36
FRANCAVILLA DI SICILIA	0,600%	0,613%	0,312%	€	6.248,52
FRAZZANO'	0,116%	-	-	€	-
FURCI SICULO	0,528%	0,538%	0,275%	€	5.490,88
FURNARI	0,564%	0,576%	0,294%	€	5.870,50
GAGGI	0,483%	0,493%	0,251%	€	5.026,37
GALATI MAMERTINO	0,430%	0,439%	0,224%	€	4.475,36
GALLODORO	0,059%	0,060%	0,031%	€	610,28
GIARDINI NAXSOS	1,426%	1,455%	0,742%	€	14.845,24
GIOIOSA MAREA	1,095%	1,117%	0,570%	€	11.395,02
GRANITI	0,234%	0,239%	0,122%	€	2.437,90
GUALTIERI SICAMINO'	0,282%	0,288%	0,147%	€	2.937,65
ITALA	0,256%	0,261%	0,133%	€	2.663,75
LENI	0,108%	-	-	€	-
LETOJANNI	0,415%	0,424%	0,216%	€	4.323,19
LIBRIZZI	0,273%	0,278%	0,142%	€	2.836,74
LIMINA	0,138%	-	-	€	-
LIPARI	1,792%	1,828%	0,932%	€	18.647,85
LONGI	0,240%	0,245%	0,125%	€	2.501,97
MALFA	0,152%	-	-	€	-
MALVAGNA	0,122%	-	-	€	-
MANDANICI	0,097%	0,099%	0,050%	€	1.007,52
MAZZARA' SANT'ANDREA	0,241%	0,246%	0,125%	€	2.509,98
MERI'	0,369%	0,376%	0,192%	€	3.837,85

MESSINA	37,435%	38,201%	19,483%	€ 389.650,72
MILAZZO	4,947%	5,048%	2,575%	€ 51.490,62
MILITELLO ROSMARINO	0,205%	0,209%	0,107%	€ 2.136,77
MIRTO	0,154%	0,157%	0,080%	€ 1.601,77
MISTRETTA	0,772%	0,787%	0,402%	€ 8.031,29
MOIO ALCANTARA	0,116%	-	-	€ -
MONFORTE SAN GIORGIO	0,443%	0,452%	0,231%	€ 4.613,11
MONGIUFFI MELIA	0,100%	0,103%	0,052%	€ 1.045,96
MONTAGNAREALE	0,251%	0,256%	0,131%	€ 2.612,49
MONTALBANO ELICONA	0,372%	0,380%	0,194%	€ 3.876,29
MOTTA CAMASTRA	0,136%	0,139%	0,071%	€ 1.412,76
MOTTA D'AFFERMO	0,127%	-	-	€ -
NASO	0,618%	0,631%	0,322%	€ 6.431,12
NIZZA DI SICILIA	0,573%	0,585%	0,298%	€ 5.963,40
NOVARA DI SICILIA	0,217%	0,222%	0,113%	€ 2.263,31
OLIVERI	0,332%	0,339%	0,173%	€ 3.455,03
PACE DEL MELA	0,983%	1,003%	0,512%	€ 10.232,13
PAGLIARA	0,189%	0,193%	0,099%	€ 1.970,18
PATTI	2,051%	2,093%	1,067%	€ 21.343,64
PETTINEO	0,221%	0,225%	0,115%	€ 2.295,34
PIRAINO	0,610%	0,622%	0,317%	€ 6.349,43
RACCUJA	0,175%	-	-	€ -
REITANO	0,128%	0,130%	0,066%	€ 1.327,87
ROCCAFIORITA	0,035%	-	-	€ -
ROCCALUMERA	0,632%	0,645%	0,329%	€ 6.575,28
ROCCAVALDINA	0,177%	0,180%	0,092%	€ 1.840,44
ROCCELLA VALDEMONE	0,109%	0,112%	0,057%	€ 1.138,86
RODI' MILICI	0,328%	0,334%	0,171%	€ 3.411,78
ROMETTA	1,007%	1,027%	0,524%	€ 10.477,20
SAN FILIPPO DEL MELA	1,087%	1,109%	0,566%	€ 11.316,53
SAN FRATELLO	0,607%	0,619%	0,316%	€ 6.314,19
SAN MARCO D'ALUNZIO	0,321%	0,327%	0,167%	€ 3.336,50
SAN PIER NICETO	0,448%	0,457%	0,233%	€ 4.662,76
SAN PIERO PATTI	0,474%	0,484%	0,247%	€ 4.936,67
SAN SALVATORE DI FITALIA	0,212%	0,216%	0,110%	€ 2.207,24
SAN TEODORO	0,219%	0,223%	0,114%	€ 2.276,12
SANTA DOMENICA VITTORIA	0,164%	0,168%	0,085%	€ 1.709,09
SANTA LUCIA DEL MELA	0,730%	0,745%	0,380%	€ 7.598,82
SANTA MARINA DI SALINA	0,137%	-	-	€ -
SANTA TERESA DI RIVA	1,422%	1,451%	0,740%	€ 14.800,39
SANT'AGATA DI MILITELLO	1,970%	2,011%	1,025%	€ 20.507,51
SANT'ALESSIO SICULO	0,230%	0,235%	0,120%	€ 2.397,86
SANT'ANGELO DI BROLO	0,507%	0,518%	0,264%	€ 5.281,05

SANTO STEFANO DI CAMASTRA	0,719%	0,734%	0,374%	€ 7.486,69
SAPONARA	0,628%	0,640%	0,327%	€ 6.532,03
SAVOCA	0,272%	0,277%	0,141%	€ 2.828,73
SCALETTA ZANCLEA	0,346%	0,353%	0,180%	€ 3.602,39
SINAGRA	0,425%	0,433%	0,221%	€ 4.420,90
SPADAFORA	0,783%	0,799%	0,408%	€ 8.154,63
TAORMINA	1,706%	1,741%	0,888%	€ 17.754,06
TERME VIGLIATORE	1,110%	1,133%	0,578%	€ 11.553,60
TORREGROTTA	1,143%	1,166%	0,595%	€ 11.894,77
TORRENOVA	0,652%	0,666%	0,340%	€ 6.791,52
TORTORICI	1,036%	1,057%	0,539%	€ 10.783,14
TRIPI	0,144%	-	-	€ -
TUSA	0,470%	0,479%	0,244%	€ 4.887,01
UCRIA	0,170%	-	-	€ -
VALDINA	0,208%	0,212%	0,108%	€ 2.165,60
VENETICO	0,593%	0,605%	0,309%	€ 6.174,84
VILLAFRANCA TIRRENA	1,346%	1,374%	0,701%	€ 14.012,32
	100,00%	**100,00%**	**51,00%**	**€ 1.020.000,00**
SOCIO PRIVATO			**49,00%**	**€ 980.000,00**
			100,00%	**€ 2.000.000,00**

- che per l'effetto, il valore della quota di capitale sociale della costituenda società che questo Comune è chiamato a sottoscrivere è pari ad € 1.406,36;
- che dalle analisi condotte attraverso l'attività istruttoria dell'ATI, ovvero del Commissario, e trasfuse nel Piano Economico Finanziario (consultabile nel sito istituzionale dell'ATI www.atiacquemessina.it), allegato alla relazione ex art. 14, risulta, relativamente alla gestione del SII da parte della costituenda società mista, che la stessa potrà essere attutata in un contesto di equilibrio economico-finanziario;
- dalla predetta relazione ex art. 14, inoltre, emerge che sui Comuni soci non graveranno, neppure a titolo di anticipazione finanziaria, oneri ulteriori rispetto a quelli occorrenti alla sottoscrizione delle quote di capitale sociale a loro riservate e ripartite tra gli stessi come *ut supra* specificato;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, commi 1 del D. lgs. n. 175/2016, l'obbligo di motivazione che deve assistere la costituzione di una nuova società pubblica o l'acquisto di partecipazione societarie in soggetti già costituiti, non è dovuto "*quando la costituzione o l'acquisto...avvenga in conformità a espresse previsioni legislative*", come nel caso di specie ove la costituzione della società "***MESSINACQUE S.P.A.***" avviene in ossequio all'art. 142 D. Lgs.152/2006, all'art. 3 bis, comma 1 bis del D.L. n. 138/2011 ed alla normativa regionale di settore, nonché in esecuzione dei pertinenti provvedimenti amministrativi adottati dal Commissario ad acta in sostituzione dell'ATI Messina, così come in precedenza indicati;
- l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, in ogni caso, nella specie, può essere assolto mediante rinvio *per relationem* alla normativa di settore, nonché ai citati provvedimenti (qui allegati) con i quali si è proceduto all'adozione degli atti di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziaria della gestione del SII nell'ATO Messina, nonché all'approvazione della relativa forma di gestione (ossia, società a capitale misto con partecipazione maggioritaria dei Comuni dell'ATO) e della prescritta relazione ex art. 14 del D.

Lgs. n. 201/2022 (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Molise, deliberazione n. n.190/2022/PASP del 02/01/2022);

RITENUTO

- pertanto, necessario e obbligatorio aderire alla costituenda società *"MESSINACQUE S.P.A."*, in conformità alle espresse previsioni legislative suindicate, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi dal Commissario in sostituzione dell'ATI Messina, quale ente di governo dell'ambito per la pianificazione e organizzazione del Servizio Idrico Integrato e per l'affidamento della relativa gestione;

DATO ATTO CHE

- per la costituzione del capitale sociale della società *"MESSINACQUE S.P.A."*, le risorse occorrenti alla sottoscrizione e al versamento della quota di competenza di questo Comune di Forza d'Agrò, sono pari ad € 1.406,36;

CONSIDERATO CHE

- l'Ente è sprovvisto del documento contabile e che la spesa riguarda l'acquisto di immobilizzazioni finanziarie (azioni);
- i principi contabili (TUEL) vietano tali variazioni di bilancio, pertanto la spesa non può, allo stato dei fatti, avere copertura finanziaria;
- lo schema della presente deliberazione, la relazione ex art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 e la bozza di statuto della *"MESSINACQUE S.P.A."*, comprensiva dello schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune in data 14/07/2023;

VISTO

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. n. 267/00, con particolare riguardo alla competenza consiliare di cui all'art. 42;

PRESO ATTO

- dei pareri espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute nel presente atto e dal responsabile del Settore Finanziario per quanto previsto dall'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI

- ✓ Il D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.175/2016;
- ✓ il D. Lgs. n.267/2000;
- ✓ il D. Lgs. n. 152/2006;
- ✓ la L.R 19/2015;
- ✓ il D. Lgs. n. 201/2022;
- ✓ la L. n. 115/2022;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ le deliberazioni dell'ATI e del Commissario ad Acta richiamate in precedenza;
- ✓ il Piano d'Ambito e tutti gli elaborati di cui si compone;
- ✓ la relazione ex art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

1. Di dare atto che le premesse, unitamente agli atti dell'ATI Messina e del Commissario qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. l'adesione di questo Comune di Forza d'Agrò alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata *"MESSINACQUE S.P.A."*, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina;
3. di approvare, ai fini di cui al punto 2), lo statuto della società *"MESSINACQUE S.P.A."*, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Messina, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, il tutto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di sottoscrivere azioni pari al 0,070% del capitale sociale della società *"MESSINACQUE S.P.A."*, del valore di € 1.406,36, versando al momento della costituzione della società il 100% della stessa;
5. di dare atto che la spesa necessaria per provvedere alla sottoscrizione e versamento della quota associativa che compete a questo Comune di Forza d'Agrò non può, allo stato dei fatti, avere copertura finanziaria, in quanto l'Ente è sprovvisto del documento contabile e la spesa riguarda l'acquisto di immobilizzazioni finanziarie (azioni) per la quale i principi contabili (TUEL) vietano variazioni di bilancio;
6. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell'Area Finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
7. di autorizzare, sin d'ora, il Sindaco p.t. a sottoscrivere, per conto del Comune, l'atto di costituzione della costituenda società;
8. di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti della Sicilia - Sezione di Controllo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016;
9. di pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente la presente deliberazione, ai sensi dell'art.7, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 22, c.1. lett. d-bis, del d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
10. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Sindaco
Bruno Miliadò

Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 21 DEL 13/07/2023

CON OGGETTO

ADESIONE ALLA COSTITUENDA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICA-PRIVATA "MESSINA ACQUE S.P.A." PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO MESSINA - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLO SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI E DI REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO.

Il responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F.to Dott. Salvatore Lombardo

COMUNE DI FORZA D'AGRO' - ME -
UFFICIO TECNICO

Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 21 DEL 13/07/2023

CON OGGETTO

ADESIONE ALLA COSTITUENDA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICA-PRIVATA "MESSINA ACQUE S.P.A." PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO MESSINA - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLO SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI E DI REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Non Favorevole per la regolarità contabile dell'atto atteso che l'Ente è sprovvisto del documento contabile e che la spesa riguarda l'acquisto di immobilizzazioni finanziarie (azioni), i principi contabili se non espressamente autorizzati in deroga vietano tali variazioni (TUEL), pertanto lo scrivente si impegna a porre in essere la misura finanziaria in sede di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2023.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €

Il Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Bartolone Pietro

_____

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Raciti Roberta

_____

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Santoro Cristina

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **25/07/2023** e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal _____ al _____

Lì, _____

L'Addetto
F.to Lapi Marco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Raciti Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è *divenuta ESECUTIVA il giorno*

[ ] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[ ] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Forza d'Agrò _____
lì,

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Roberta RacitiF.to

_____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agrò, lì

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Roberta Raciti

COMUNE DI FORZA D'AGRO' - Prot 0003660 del 29/05/2023 Tit VI Cl 8 Fasc

STATUTO della società per azioni denominata "MESSINACQUE S.P.A."

organizzata secondo il sistema dualistico

(SCHEMA)

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

SOMMARIO

Articolo 1) Denominazione 4
Articolo 2) Oggetto 4
Articolo 3) Sede 5
Articolo 4) Durata 5
Articolo 5) Domicilio 5
Articolo 6) Capitale sociale 5
Articolo 7) Socio privato 6
Articolo 8) Esclusione e liquidazione del Socio privato 6
Articolo 9) Azioni 7
Articolo 10) Obbligazioni 7
Articolo 11) Patrimoni destinati 7
Articolo 12) Finanziamenti 8
Articolo 13) Trasferimento delle azioni 8
Articolo 14) Recesso 8
Articolo 15) Organi societari 8
Articolo 16) Competenze dell'Assemblea ordinaria 9
Articolo 17) Competenze dell'Assemblea straordinaria 9
Articolo 18) Convocazione delle Assemblee 9
Articolo 19) Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum 10
Articolo 20) Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum 10
Articolo 21) Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione. 11
Articolo 22) Competenza e poteri del Consiglio di Gestione 11
Articolo 23) Nomina del Consiglio di Gestione 12
Articolo 24) Divieto di concorrenza 12
Articolo 25) Composizione del Consiglio di Gestione e requisiti dei componenti 12
Articolo 26) Durata della carica e cessazione Consiglio di Gestione 12
Articolo 27) Organi delegati 13
Articolo 28) Delibere del Consiglio di Gestione 13
Articolo 29) Rappresentanza sociale 14
Articolo 30) Remunerazione dei componenti il Consiglio di gestione 14
Articolo 31 Direttore Generale 14
Articolo 32) Consiglio di Sorveglianza 15
Articolo 33) Composizione del Consiglio di Sorveglianza e requisiti dei componenti 15
Articolo 34) Nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza 16
Articolo 35) Durata del Consiglio di Sorveglianza 16
Articolo 36) Presidente del Consiglio di Sorveglianza 17

Articolo 37) Delibere del Consiglio di Sorveglianza 17
Articolo 38) Remunerazione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza 18
Articolo 39) Il controllo contabile 18
Articolo 40) Bilancio 19
Articolo 41) Partecipazione alle perdite 19
Articolo 42) Liquidazione 19
Articolo 43) Rinvio a norme di legge 19
Articolo 44) Foro competente 19

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

Articolo 1) Denominazione

1. É costituita una società per azioni denominata "MESSINACQUE S.p.A.".
2. La predetta opera quale società a partecipazione mista pubblico-privata, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", quale gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale corrispondente all'ex Provincia Regionale di Messina (ad esclusione dei Comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA) in virtù della concessione aggiudicata tramite la Procedura aperta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio Idrico Integrato per l'ambito territoriale di Messina.

Articolo 2) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'erogazione del servizio di interesse generale di gestione del servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. n. 152/2006 quale l'insieme dei servizi pubblici di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Messina quali, a mero titolo esemplificativo:
   a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrale delle acque;
   b) la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque reflue;
   c) lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui non pericolosi e di fanghi anche per conto di terzi;
   d) la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
   e) l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che ad essa concessi in uso;
   f) l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe relative al servizio idrico integrato;
   g) gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dall'Ente di governo del servizio ovvero previsto nel perimetro delle attività disposte dall'ARERA;
3. La società, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

4. La società non può assumere ulteriori servizi al di fuori di quello affidatogli nell'ambito della Procedura aperta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale di Messina.

Articolo 3) Sede

1. La sede legale della società è in Messina, all'indirizzo _____, risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese
2. Il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1 del presente articolo e/o l'istituzione di sedi secondarie, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo. Il trasferimento della sede dovrà essere comunque circoscritto all'ambito territoriale sul quale la Società svolge il servizio idrico integrato di cui al suo oggetto sociale.
4. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto avvengono mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo che deve essere stato espressamente comunicato dai soci e dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, fatte salve le diverse specificazioni di cui al presente statuto.

Articolo 4) Durata

1. La durata della Società è fissata in anni trenta dalla data della costituzione e comunque fino alla data di scadenza della concessione del servizio idrico integrato affidato alla medesima.
2. La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 5) Domicilio

1. Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali e di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6) Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) diviso in n. 2.000.000 di azioni del valore nominale di 1,00 (uno/00) euro cadauna.
2. La partecipazione pubblica al capitale della Società non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) e può essere detenuta dai soli Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di attività della Società, o da società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria. Al fine di conservare la prevalente partecipazione al capitale degli Enti pubblici, conformemente al tipo di società prescelto, saranno considerati inefficaci nei confronti della Società i trasferimenti azionari e la sottoscrizione di nuove azioni effettuati in violazione delle disposizioni contenute nel periodo precedente.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

3. I soci pubblici hanno diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale, ciascuno in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria fatta salva la possibilità di rinunciarvi. Dall'eventuale rinuncia dei soci pubblici non può comunque derivare che il socio privato detenga la maggioranza azionaria della società.
4. L'aumento del capitale sociale dovrà avvenire nel rispetto del comma 2 del predetto articolo nonché dell'art 7 comma 1 dello Statuto.

Articolo 7) Socio privato

1. La quota di capitale del Socio Privato non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale a norma dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016, né superiore al 49% (quarantanove per cento).
2. Il Socio Privato è selezionato con procedura ad evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e possiede i requisiti di qualificazione previsti da disposizioni legislative o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la Società è stata costituita, a norma dell'art. 17, del d.lgs. n.175/2016.
3. La durata della partecipazione alla Società del Socio Privato non può essere superiore alla durata della concessione di cui risulta affidataria la Società.

Articolo 8) Esclusione e liquidazione del Socio privato

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:
   a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con i Soci pubblici;
   b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;
   c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;
   d) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna che si rivelino essere infondate e pretestuose;
   e) risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del servizio idrico nell'ambito territoriale di Messina da parte dell'Ente pro tempore concedente e/o per l'effetto di disposizioni di legge sopravvenute in materia.
2. Il socio pubblico o uno dei soci della parte pubblica comunica mediante pec al Consiglio di Sorveglianza l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1;
3. I motivi che hanno dato luogo alla proposta di esclusione sono contestati dal Consiglio di sorveglianza in persona del presidente al socio privato mediante pec entro dieci giorni dalla comunicazione del socio pubblico di cui al precedente comma 2;

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

4. Il socio privato entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione può presentare giustificazioni alla società mediante posta elettronica. Decorso il suddetto termine, entro i successivi 15 gg la lettera di contestazione e l'eventuale giustificazioni del socio privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'assemblea delibera a maggioranza l'esclusione del socio privato. Il socio privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione. I soci pubblici hanno diritto di richiedere al socio privato la cessione della sua intera partecipazione; in tal caso al socio pubblico spetterà – pro quota e con accrescimento – il diritto al rilievo da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
5. Contro la delibera di esclusione il socio privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'art 2287 c.c.
6. La dichiarazione di fallimento del socio privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.
7. Il socio privato escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità di cui al comma 9 del predetto articolo
8. Il Socio Privato può costituire la propria quota in pegno o comunque a garanzia solo al fine di finanziare gli investimenti relativi al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Siracusa, previa comunicazione scritta al Consiglio di Sorveglianza e ai Soci pubblici. Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Società e agli altri Soci.
9. Al termine della concessione, il Socio Privato è liquidato entro dodici mesi, spettando al medesimo una somma pari:
   a) alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
   b) alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
10. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati dalla Società da regolarsi con atti fra le parti.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

Articolo 9) Azioni

1. Le azioni sono indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto di voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
2. Le azioni ordinarie hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Articolo 10) Obbligazioni

1. La Società potrà emettere prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 2410 c.c..
2. La relativa competenza è del Consiglio di Gestione il quale potrà deliberarne remissione soltanto in esecuzione di un piano strategico industriale o finanziario della Società dallo stesso predisposto e approvato dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies.

Articolo 11) Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Gestione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, soltanto in esecuzione di un piano strategico industriale o finanziario della Società dallo stesso predisposto e approvato dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies.

Articolo 12) Finanziamenti

3. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio e di società a partecipazione pubblica.

Articolo 13) Trasferimento delle azioni

1. Le azioni dei Soci pubblici sono trasferibili ai soli Comuni soci della Società o a enti derivanti dalla trasformazione dei medesimi o a società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria.
2. È fatto inoltre esplicito divieto al Socio privato di trasferire, cedere o conferire le proprie azioni anche in caso che il conferitario sia un soggetto interamente detenuto dal medesimo Socio privato operativo.
3. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.
4. In deroga alle previsioni di cui ai precedenti commi i Soci possono trasferire le proprie azioni agli altri Soci della Società o ai Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di affidamento del servizio idrico oggetto di concessione alla Società o a loro società interamente partecipate, fatti salvi i limiti del capitale spettante al Socio privato di cui al precedente art. 7 e ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 6, comma 3.

Articolo 14) Recesso

1. Il socio privato ha diritto di recedere soltanto nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, c.c. La disciplina del recesso con riguardo ai termini e modalità di esercizio, criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione è quella prevista dai relativi artt. 2437-bis, ter e quater c.c. con la espressa previsione, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2437-quater c.c., che il collocamento delle azioni presso terzi deve essere effettuato con procedimento ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016.
2. Il socio privato che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Gestione e di Sorveglianza entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 15) Organi societari

1. Sono organi della Società:
   a. l'Assemblea;

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

b. il Consiglio di Gestione;

c. il Consiglio di Sorveglianza.

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a norma dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016.

Articolo 16) Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
2. In particolare l'Assemblea ordinaria delibera:
   a) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Sorveglianza;
   b) la determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, nei limiti previsti dall'art. 11, comma 6, TUSP;
   c) sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza e di gestione;
   d) sulla destinazione degli utili, con i limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
   f) la nomina della società incaricata del controllo contabile;
   g) l'esclusione del socio privato;
   h) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 17) Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
   a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto a proposito dei compiti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza;
   b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
   c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 18) Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
2. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati purché:
   a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario;
   b. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
   c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
3. In caso di impossibilità di tutti i componenti il Consiglio di Gestione o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Sorveglianza, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

4. L'avviso di convocazione deve indicare:
   - ✓ il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
   - ✓ la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
   - ✓ le materie all'ordine del giorno;
   - ✓ le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.
6. L'Assemblea per la nomina del Consiglio di Sorveglianza viene convocata 20 giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.
7. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo lo stesso giorno della prima e devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.
8. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
9. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Articolo 19) Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci pubblici che rappresentino più della metà del capitale sociale in mano pubblica oltre che di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci pubblici presenti oltre che della maggioranza del capitale sociale. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Sorveglianza, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale, complessivamente considerato.
4. Le modalità di espressione del voto e di formazione della delibera assembleare previste per la nomina delle cariche sociali sono disciplinate nel successivo art. 20

Articolo 20) Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dell'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dell'intero capitale rappresentato in Assemblea.
3. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale in mano pubblica oltre al voto favorevole del Socio privato per le delibere inerenti:
   a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto a proposito dei compiti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza;
   b) la trasformazione;
   c) lo scioglimento anticipato;
   d) la revoca dello stato di liquidazione;
   e) tutte quelle altre che possano comunque dar diritto ai soci di recedere dalla società.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

Articolo 21) Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.
6. Il verbale deve indicare:
   a) la data dell'Assemblea;
   b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
   c) le modalità e i risultati delle votazioni;
   d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
   e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 22) Competenza e poteri del Consiglio di Gestione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.
2. Sono inoltre attribuite a Consiglio di Gestione le seguenti competenze:
   a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
   b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
   c) la nomina del Direttore Generale.

Articolo 23) Nomina del Consiglio di Gestione

1. I componenti del Consiglio di Gestione sono tre e la loro nomina è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato, nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato.
2. I componenti uscenti del Comitato di Gestione sono rieleggibili per non più di tre mandati.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato di Gestione, il Comitato di Sorveglianza provvede all'integrazione del Comitato di Gestione, nominando i componenti sulla base dell'indicazione del socio privato e sempre nel rispetto della parità di generi, avendo cura di garantire comunque la presenza nel Comitato di Gestione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. I componenti il Consiglio di Gestione così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 24) Divieto di concorrenza

1. I componenti il Consiglio di Gestione non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 25) Composizione del Consiglio di Gestione e requisiti dei componenti

1. Il Consiglio di Gestione è composto da tre membri anche non soci.
2. Non può essere nominato consigliere di gestione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio di Gestione inoltre devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'Art. 11, comma 1, TUSP e dal DM 30/03/2000, regolamento emanato ai sensi dell'art.148 T.U.F. riguardo ai sindaci delle società quotate.
4. Il Consiglio di Gestione, nella sua prima seduta, accerta la sussistenza dei detti requisiti e nomina tra i suoi componenti il Presidente.
5. Il Consiglio di Gestione, in ogni seduta successiva alla nomina di uno o più consiglieri, accerta la sussistenza dei requisiti in capo ai nuovi componenti.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

Articolo 26) Durata della carica e cessazione Consiglio di Gestione

1. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo al l'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio di Sorveglianza in tale riunione dovrà anche provvedere a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione.
2. I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili in ogni tempo con delibera motivata del Consiglio di Sorveglianza.
3. Qualora vengano meno due Componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve convocare il Consiglio medesimo per la nomina degli amministratori mancanti, ai sensi del precedente art. 23.
4. Qualora vengano a cessare tutti i componenti il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza per la nomina di tutti i componenti di nomina assembleare, deve essere convocato d'urgenza dal suo Presidente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza del componente il Consiglio di Gestione.
6. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi di quanto disposto dall'art 11 comma 9 lett b) D.Lgs 175/2016.

Articolo 27) Organi delegati

1. Il Consiglio di Gestione delega, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dal Consiglio di Sorveglianza.
2. Al Consiglio di Gestione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
3. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.
4. Il componente delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Gestione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.
5. Il Consiglio di Gestione può altresì nominare il Direttore generale e procuratori, determinandone i poteri e i compensi, in esecuzione di un piano strategico, industriale e finanziario della società, dallo stesso predisposto ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 28) Delibere del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio di Gestione, su istanza di almeno due componenti del Consiglio di Gestione, ovvero del Consiglio di Sorveglianza.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

2. In caso di inottemperanza da parte del Presidente, nei quindici giorni successivi alla suddetta istanza, alla convocazione provvede il Consigliere di gestione più anziano.
3. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata.
4. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno tre giorni.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:
   - ✓ con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
   - ✓ con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo ... del presente Statuto.
6. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
7. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche per via telematica.
8. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza.
9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.
10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
11. 11.In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Organo.
12. Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Gestione e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 29) Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Gestione.
2. Spetta altresì al consigliere munito di delega del Consiglio di Gestione ed al Direttore Generale, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 30) Remunerazione dei componenti il Consiglio di gestione

1. Ai membri del Consiglio di Gestione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.
2. La remunerazione dei componenti il Consiglio di Gestione investiti della carica di presidente, o di consigliere delegato è stabilita dal Consiglio medesimo, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza.
3. La Società non può corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

4. In ogni caso i compensi sono stabiliti in misura conforme ai limiti prescritti dall'art. 11, comma 6, TUSP.

Articolo 31 Direttore Generale

1. Il Consiglio di Gestione nomina il Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale inoltre deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'Art. 11, comma 1, TUSP e deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali coerenti con le attività che andrà a svolgere.
3. La durata dell'incarico, stabilita nel limite massimo di 3 anni prorogabili, ed il relativo trattamento retributivo, sono determinati contestualmente all'atto di nomina.
4. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Gestione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

Articolo 32) Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, alla luce delle disposizioni di cui al TUSP.
2. Il consiglio di sorveglianza inoltre:
   a) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
   b) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
   c) presenta la denunzia al tribunale di cui all'art. 2409 c.c.;
   d) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
   e) delibera in ordine ai piani strategici industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.
   f) scambia tempestivamente con il soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
   g) può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Sono inoltre attribuite al consiglio di sorveglianza le seguenti competenze:
   a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
   b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative,
   c) Il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
4. I componenti il Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Articolo 33) Composizione del Consiglio di Sorveglianza e requisiti dei componenti

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

1. La sorveglianza della società è affidata al consiglio di sorveglianza composto da cinque membri.
2. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e se eletti decadono dall'ufficio:
   a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 24 del presente statuto per la ineleggibilità del Consigliere di Gestione;
   b) i componenti del Consiglio di Gestione;
   c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
   d) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o che esercitano nei suoi confronti attività di direzione e coordinamento o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Sorveglianza deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.
4. Tutti i componenti devono inoltre possedere i requisiti di eleggibilità e quelli di onorabilità e indipendenza stabiliti con il precedente art. 24 del presente statuto per i componenti il Consiglio di Gestione.
5. Il Consiglio di Sorveglianza accerta, nella sua prima seduta successiva alla nomina dei consiglieri, la sussistenza dei detti requisiti.

Articolo 34) Nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

1. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono cinque e la loro nomina è effettuata dall'Assemblea dei soci sulla base di liste presentate dagli azionisti pubblici, con la procedura di seguito descritta.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato di Sorveglianza, l'Assemblea provvede all'integrazione del Comitato di Sorveglianza nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e via di seguito, dei candidati non eletti, indicati nella lista dalla quale era stato eletto il componente cessato dalla carica; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, l'Assemblea provvede, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, alla nomina di un componente del genere che deve essere rappresentato, indicato dal socio che aveva presentato la lista.
3. L'Assemblea chiamata a sostituire un componente del Consiglio di Sorveglianza cessato dalla carica ovvero nominare uno o più membri del Consiglio nel corso della durata del mandato del Comitato di Sorveglianza, delibera in ogni caso con le maggioranze stabilite dallo Statuto, avendo cura di garantire comunque la presenza nel Comitato di Sorveglianza del numero necessario di componenti in possesso dei

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

Articolo 35) Durata del Consiglio di Sorveglianza

1. I componenti il Consiglio di Sorveglianza durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati oltre il primo, anche non consecutivi.
2. Essi scadono alla data della successiva assemblea prevista dal precedente art. 25 del presente Statuto. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza l'assemblea provvede alla loro sostituzione.
4. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
5. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo con deliberazione motivata adottata su proposta della maggioranza dei soci pubblici.
6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti personali e di eleggibilità di cui al precedente art. 31 del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza del componente il Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36) Presidente del Consiglio di Sorveglianza

1. Il componente appartenente alla lista del Presidente eletto dall'assemblea con il maggior numero di voti dei soci pubblici è il Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
2. Il Presidente del consiglio di sorveglianza convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, oltre alle competenze attribuite a tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza, può assistere alle riunioni del comitato esecutivo.
4. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi
5. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 37) Delibere del Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, anche per via telematica, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o anche dalla maggioranza dei consiglieri di sorveglianza. Esso deve riunirsi comunque almeno ogni novanta giorni.
2. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

4. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
5. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto dì interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
6. Il consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
7. Il Consiglio di Sorveglianza è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica.
8. In caso di parità dei voti prevarrà il voto espresso dal Presidente dell'Organo.
9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.
10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
11. Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Sorveglianza e sottoscritto dagli intervenuti.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza

Articolo 38) Remunerazione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza

1. Ai membri del consiglio di sorveglianza spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
2. La Società non può corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.
3. In ogni caso i compensi sono stabiliti in misura conforme ai limiti prescritti dall'art. 11, comma 6, TUSP.

Articolo 39) Il controllo contabile

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitato da apposito organo di revisione ai sensi del d.lgs. n. 39/2010.
2. Il soggetto incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Consiglio di Sorveglianza:
   - ✓ verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
   - ✓ verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
   - ✓ esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
3. Il soggetto incaricato del controllo contabile può chiedere ai componenti il Consiglio di Gestione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni e scambia tempestivamente con il Consiglio di Sorveglianza le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
5. L'Assemblea, nel nominare il soggetto incaricato del controllo contabile, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
6. La Società non può corrispondere al soggetto incaricato del controllo contabile gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.

Articolo 40) Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati o destinati a favore di riserve straordinarie per gli investimenti oggetto dell'attività della società.
4. Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Articolo 41) Partecipazione alle perdite

1. Le azioni detenute dal socio pubblico sono privilegiate ai sensi dell'art. 2348, in quanto postergate nella partecipazione alle perdite. Esse, pertanto, in caso di riduzione del capitale per perdite, subiranno gli effetti dell'abbattimento totale o parziale del capitale solo dopo che saranno state integralmente o parzialmente annullate le azioni ordinarie del socio privato. Inoltre, in sede di liquidazione della società, saranno rimborsate con preferenza sulle azioni ordinarie del socio privato.

Articolo 42) Liquidazione

1. Allo scadere della durata della Società, la Società dovrà essere messa in liquidazione.
2. I Soci procedono alla cessazione della Società anche mediante una delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Articolo 43) Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di società per azioni, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione mista pubblica-privata, ivi incluse quelle di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e al D. lgs. n. 201/2022.

Articolo 44) Foro competente

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

A.T.I. - PROTOCOLLO N. 0000668 DEL 28-05-2023 IN partenza